



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

**Matteo Rossi
Alessandro Benzi
Nicolò Scialfa
Giacomo Conti
Maruska Piredda
Stefano Quaini**

avente ad oggetto:

ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO

Presentata alla Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa il.....

Proposta di legge recante:

“Istituzione del reddito minimo garantito.”

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende offrire una risposta concreta e immediata per fronteggiare il disagio economico crescente, a seguito anche della crisi economica in atto a livello nazionale e regionale, in modo da prevedere a livello legislativo interventi a favore di chi vive nella nostra Regione, in situazioni di precarietà lavorativa, quando non in condizioni di povertà.

Con la presente proposta di legge, di cui si richiede l'approvazione, si intende pertanto realizzare una forma di protezione e sostegno al reddito che, integrandosi con i diversi strumenti già attivati dalla Regione, possa essere in grado di intervenire fin da subito sul disagio economico di quanti si trovino in una situazione di difficoltà, in quanto del tutto privi di occupazione, o alla ricerca di prima occupazione, o disoccupati, o precariamente occupati, che comunque non superino la soglia di “reddito minimo”.

E' evidente come, negli anni, il sistema del lavoro abbia subito profonde trasformazioni e come più di recente la flessibilità del lavoro si sia imposta quale modello di riferimento in molti settori, dando vita talvolta a forme di precariato.

L'attuale crisi economica, peraltro, ha accentuato e radicalizzato il disagio economico di moltissime persone, anche nella nostra Regione, come dimostrato dai dati statistici sul mercato del lavoro.

Se inizialmente la temporaneità del lavoro si riscontrava in ambiti ristretti, oggi si parla di temporaneità del lavoro in tutte le produzioni di servizi, arrivando fin dentro quei settori industriali che prima non risultavano coinvolti.

La liberalizzazione dei contratti ha, infatti, finito per deregolamentare i rapporti tra lavoratori ed impresa.

La legislazione, peraltro, non ha sempre fornito un sistema di garanzie adeguato all'affermarsi di tali nuove tipologie di contratto di lavoro.

Alla precarietà spesso si accompagna anche un'altra emergenza: la povertà.

Il rischio povertà deriva da specifiche condizioni legate al territorio, al settore sociale ed alla povertà; i dati statistici evidenziano nuove forme di povertà che colpiscono i giovani tra i 18 ed i 25 anni di età, ma non solo.

Tale rischio povertà, diffuso in ogni stato europeo compreso il nostro, impone di intervenire con strumenti in grado di rispondere ai cambiamenti del tessuto sociale.

Per quanto concerne in particolare la nostra regione molte iniziative sono state poste in essere a favore del sostegno al reddito dei lavoratori e delle loro famiglie, quali il piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione rivolto anche ai lavoratori in cassa integrazione, per i quali non è previsto il ritorno in azienda o a lavoratori licenziati in mobilità indennizzata, prevedendo indennità o percorsi di reinserimento lavorativo e corsi di formazione

Parallelamente sono previste per le imprese agevolazioni sotto forma di contributi in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori -disoccupati in cerca di lavoro, licenziati che usufruiscono di ammortizzatori sociali, dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazione aziendali, lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e occupati che intendono cambiare lavoro- e la possibilità di ospitare in tirocinio lavoratori in cassa integrazione.

La proposta in oggetto, pertanto, si integra con altre iniziative e interventi assicurati dalla Regione Liguria, nell'ambito del sistema di azioni strategiche attivate dalla Regione per far fronte alla gravità della crisi economico-finanziaria e sostenere lo sviluppo della Regione, quali il Patto per lo Sviluppo della Regione Liguria del 2008, azioni di sostegno delle imprese, del lavoro, della famiglia, anche attraverso risorse cofinanziate dall'Unione europea, nonché attraverso misure "anticrisi" attivate nel 2009 allo scopo di ridurre l'impatto della crisi sul mondo del lavoro.

L'attuale quadro normativo regionale offre già diversi interventi. Tra questi, gli assegni di servizio, previsti dall'articolo 23 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), finalizzati a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro con una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura, i cui criteri di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale, nell'ambito delle azioni di promozione dell'occupazione e delle pari opportunità, per favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili.

Inoltre, i prestiti d'onore, di cui all'articolo 43 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani), prestiti concessi ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale con la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.

L'articolo 42 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari) ha previsto prestazioni per contrastare il disagio economico, con erogazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, o dei Distretti Sociosanitari, di benefici economici per contrastare lo stato di povertà e facilitare la fruizione dei servizi scolastici, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Infine, differenti tipologie di interventi regionali sono previsti dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).

Il presente progetto di legge si inserisce nell'attuale contesto normativo, proponendo di offrire ulteriori strumenti di sostegno.

L'istituzione del reddito minimo nella Regione, come peraltro già avvenuto in altre realtà regionali, quali la Regione Lazio con propria legge regionale 20 marzo 2009 n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), se approvata, permetterebbe di offrire una garanzia economica minima a cittadini liguri, permettendo loro di affrontare meglio condizioni di precarietà e disagio economico.

Peraltro, anche a livello europeo vi è attenzione alla tematica oggetto della presente proposta.

Nel 2008 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione proprio allo scopo di accelerare una politica di interventi sociali, principalmente di sostegno al reddito, incoraggiando gli Stati membri a prevedere un reddito minimo garantito.

Non sfugge il fatto che l'attuale crisi, pertanto, ci impone di intervenire e di farlo con urgenza, in modo da offrire risposte concrete alle trasformazioni in atto, alla crisi economica e alla conseguente crisi di carattere sociale.

Con la presente proposta di legge, di cui si richiede l'approvazione, si intende pertanto promuovere opportunità e strumenti di politica attiva del lavoro, anche finalizzati a favorire il possibile impiego ai lavoratori coinvolti nei processi di crisi, in modo da prevedere a livello legislativo una forma di protezione e sostegno al reddito che, integrandosi con i diversi strumenti già attivati dalla Regione, possa essere in grado di intervenire fin da subito sul disagio economico di quanti si trovino in una situazione di difficoltà, in quanto del tutto privi di occupazione, o alla ricerca di prima occupazione, o disoccupati, o di quanti si trovino in situazioni di precarietà lavorativa, che comunque non superino la soglia di "reddito minimo", e di quanti siano in condizioni di povertà.

Per quanto attiene all'impegno finanziario si prevede un onere di 14 milioni di euro per il primo anno di applicazione, lasciando ai successivi bilanci le quantificazioni per gli anni successivi. Tale stanziamento è correlato ad un possibile intervento in favore di 2000 beneficiari.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

In particolare, per il commento ai diversi articoli si espone quanto segue:

La proposta di legge si compone dei seguenti articoli:

ARTICOLO 1 (Finalità)

Individua il contesto in cui si applica la normativa nelle sue finalità, volta a garantire condizioni di vita dignitosa ai disoccupati e alle loro famiglie, promuovere e sostenere le politiche passive e le politiche attive per il lavoro, nonché promuove le politiche di protezione sociale.

Si riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale, e inoltre quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

ARTICOLO 2 (Forme di collaborazione)

Al fine del perseguimento degli obiettivi della legge si promuovono modalità di collaborazione con gli enti locali nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo, nonché del principio di sussidiarietà.

E' promossa, altresì, la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate.

ARTICOLO 3 (Azioni coordinate)

La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali per realizzare programmi integrati, anche tesi a sviluppare interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 4 (Definizioni)

L'articolo specifica alcune definizioni utilizzate dalla legge, quali la definizione di reddito minimo, disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, lavoratori privi di retribuzione coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro e lavoratori privi di retribuzione.

ARTICOLO 5 (Reddito minimo garantito)

La norma istituisce il reddito minimo garantito a favore dei soggetti indicati nella legge, quale contribuzione al mantenimento loro e delle loro famiglie.

ARTICOLO 6 (Soggetti beneficiari e requisiti)

La norma individua i soggetti beneficiari del reddito minimo garantito e specifica i requisiti che detti soggetti devono possedere.

ARTICOLO 7 (Tipologia e misura delle prestazioni)

E' previsto che il reddito minimo si articoli nelle seguenti prestazioni:

a) per i beneficiari disoccupati e gli inoccupati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per i beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate con provvedimento della Giunta Regionale. In ogni

caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro.

Il comma 2 prevede inoltre la possibilità di cumulo delle prestazioni con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

Il comma 3 prevede infine che le prestazioni previste dal comma 1 siano personali e non cedibili a terzi.

ARTICOLO 8 (Altre tipologie di prestazioni)

Compatibilmente con le risorse disponibili, possono essere finanziate ulteriori prestazioni volte a garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitana; favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; garantire la gratuità dei libri di testo scolastici; erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, titolari di contratti di locazione.

Le Province e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze e delle risorse disponibili, possono prevedere ulteriori interventi.

ARTICOLO 9 (Modalità di accesso alle prestazioni)

La norma detta disposizioni per poter usufruire del reddito minimo garantito.

La Giunta regionale con deliberazione, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione della graduatoria, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

ARTICOLO 10 (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

La norma detta disposizioni in caso di sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni.

ARTICOLO 11 (Clausola valutativa)

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale Assemblea Legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge, evidenziando il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità, i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

ARTICOLO 12 (Norma transitoria)

La norma detta disposizioni in sede di prima applicazione.

ARTICOLO 13 (Norma finanziaria)

Reca norma finanziaria.

Proposta di legge regionale recante

“Istituzione del reddito minimo garantito.”

**ARTICOLO 1
(Finalità)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera a) dello Statuto, al fine di garantire condizioni di vita dignitosa ai disoccupati e alle loro famiglie, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro, nonché promuove le politiche di protezione sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale, e inoltre quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

**ARTICOLO 2
(Forme di collaborazione)**

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo, nonché del principio di sussidiarietà.
2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate.

**ARTICOLO 3
(Azioni coordinate)**

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali per realizzare programmi integrati, anche tesi a sviluppare interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro.

**ARTICOLO 4
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) reddito minimo, quell'insieme di forme reddituali dirette e indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;
 - b) disoccupati, coloro che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

- c) inoccupati, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di una occupazione;
- d) lavoratori precariamente occupati, coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati;
- e) lavoratori privi di retribuzione, coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
- f) centri per l'impiego, le strutture previste dall'articolo 16 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).

ARTICOLO 5

(Reddito minimo garantito)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, sentito il Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 30 del 2008 e le Province, con il concorso e la partecipazione delle Associazioni delle imprese e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, riconoscono ai soggetti di cui all'articolo 6, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e in possesso dei requisiti richiesti, il reddito minimo garantito, quale contribuzione al mantenimento loro e delle loro famiglie.

ARTICOLO 6

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito:
 - a) i disoccupati;
 - b) gli inoccupati;
 - c) i lavoratori precariamente occupati;
 - d) i lavoratori privi di retribuzione.
2. I beneficiari indicati al comma 1 devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nella Regione Liguria da almeno ventiquattro mesi;
 - b) essere iscritti nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
 - c) avere un reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
 - d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

ARTICOLO 7

(Tipologia e misura delle prestazioni)

1. Il reddito minimo si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) per i beneficiari disoccupati e gli inoccupati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) per i beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate con provvedimento della Giunta regionale. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 8 mila euro. Coloro che detengono i requisiti previsti dall'articolo 6 e che hanno raggiunto nell'anno precedente un reddito di 8 mila euro, possono comunque usufruire nell'anno in corso delle prestazioni previste dall'articolo 8.
2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.
 3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

ARTICOLO 8

(Altre tipologie di prestazioni)

1. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
 - a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitana;
 - b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
 - c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
 - d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
 - e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, titolari di contratti di locazione.
2. Le Province e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze e delle risorse disponibili, possono prevedere ulteriori interventi.

ARTICOLO 9

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 7 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 presentano annualmente istanza al comune capofila del Distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza, sulla base dei moduli predisposti dalla Regione, corredata dalla relativa documentazione richiesta.
2. Il comune capofila del Distretto socio sanitario trasmette successivamente l'istanza e la documentazione al centro per l'impiego territorialmente competente.
3. Con regolamento, previa consultazione delle rappresentanze degli enti interessati e ferme restando le competenze già attribuite ai singoli enti dalla normativa vigente, sono definite le modalità per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le misure, i tempi e le modalità delle prestazioni, nonché i criteri di riparto

delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione della graduatoria, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine il parere si intende espresso in senso positivo.
6. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, la Provincia adotta una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

ARTICOLO 10

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. L'erogazione delle prestazioni è sospesa qualora risulti che il beneficiario abbia dichiarato il falso in ordine ai requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 2. In tale ipotesi il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazioni per le medesime prestazioni, per un periodo analogo a quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. La prestazione viene sospesa qualora il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma ed, in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente. La decadenza non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.
6. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi al Comune capofila del Distretto socio sanitario competente.

ARTICOLO 11

(Clausola valutativa)

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge, evidenziando il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità, i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

ARTICOLO 12 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione e il finanziamento degli interventi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, per la corresponsione del reddito minimo e delle altre prestazioni di cui alla presente legge.
2. Il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 3, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 4.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il dirigente della competente struttura della Giunta regionale predispone, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al l'articolo 9 comma 3, il modello per la presentazione della domanda per accedere alle prestazioni di cui alla presente legge e individua la documentazione da produrre a corredo della domanda stessa.

ARTICOLO 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) prelevamento di euro 14,5 milioni in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B.
 - b) istituzione nell'ambito dell'area ... della U.P.B ... "Interventi regionali per il reddito minimo garantito" con lo stanziamento di euro 14,5 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.